

Approvato con Provvedimento del Direttore n. del



**DISCIPLINARE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DELLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Sommario

Art. 1 - OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI	3
Art. 2 - IMPORTI DELLE SANZIONI	3
Art. 3 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PER NON OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE	6
Art. 4 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.....	6
Art. 5 - PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI	6
Art.6 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	6
Art.7 - RATEIZZAZIONE	6
Art. 8 - OPPOSIZIONE.....	6
Art. 9 - COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA.....	7
Articolo 10 - NORMA DI RINVIO	7

DISCIPLINARE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Art. 1 - OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Disciplinare, previsto dal *Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000* e per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti degli studenti, disciplina:
 - a) la quantificazione delle sanzioni;
 - b) le modalità di pagamento delle sanzioni.
2. Le sanzioni amministrative sono accertate e comminate in applicazione della seguente normativa:
 - Legge 689/81 " *Modifiche al sistema penale*", Capo I Le sanzioni amministrative
 - Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 " *Disposizioni in materia di sanzioni amministrative*";
 - D.P.R. 445/2000 " *Testo unico in materia di documentazione amministrativa*", Art. 75 Decadenza dei benefici, Art. 76 Norme penali;
 - D.L. 31 maggio 2010 n. 78 Art. 38, comma 3, convertito con legge 122/2010 e s.m.i.;
 - D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, " *Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio*", art. 10 Controllo della veridicità delle dichiarazioni;
 - " *Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti degli studenti*" approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con deliberazione n.3 del 17/01/2024;
 - *D.M. 1320 del 17 dicembre 2021*;
 - Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.314 del 7 settembre 2021 con cui è stato approvato il modello tipo di DSU, nel quale il sottoscrittore *dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/2010*;

Art. 2 – IMPORTI DELLE SANZIONI

1. Nei casi in cui si accerti una discordanza fra quanto dichiarato nella DSU e quanto accertato nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate o quanto attestato dagli enti certificatori, che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio assegnato o comunque in caso di impossibilità di ricalcolo d'ufficio degli indicatori economici, si applica la sanzione prevista dall'art. 38, comma 3, del D.L. 78/2010 e s.m.i.
2. L'importo della sanzione, che non può superare il triplo del beneficio ottenuto, è articolato in misura proporzionale al vantaggio economico conseguito così come segue:

Tabella 1 – Decadenza borsa di studio generalità studenti

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
DECADENZA BORSA DI STUDIO	IN SEDE	1° fascia	€ 1.870,00
		2° fascia	€ 1.800,00
		3° fascia	€ 1.750,00
	PENDOLARE	1° fascia	€ 2.600,00
		2° fascia	€ 2.390,00
		3° fascia	€ 2.180,00
	FUORI SEDE SENZA ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 2.800,00
		2° fascia	€ 2.480,00
		3° fascia	€ 2.250,00
	FUORI SEDE CON ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 4.800,00
		2° fascia	€ 4.500,00
		3° fascia	€ 4.200,00

Nota: le fasce corrispondono a quelle relative agli importi di borsa di studio definiti annualmente con DGRT che approva gli indirizzi all'Azienda per l'erogazione delle borse di studio e altri benefici

Tabella 2 – Decadenza borsa di studio studentesse iscritte a corsi S.T.E.M. e studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio che rispettano i requisiti di merito previsti dal bando di borsa per entrambi i corsi

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
DECADENZA BORSA DI STUDIO	IN SEDE	1° fascia	€ 1.900,00
		2° fascia	€ 1.850,00
	PENDOLARE	1° fascia	€ 2.650,00
		2° fascia	€ 2.300,00
	FUORI SEDE SENZA ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 2.900,00
		2° fascia	€ 2.550,00
	FUORI SEDE CON ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 4.900,00
		2° fascia	€ 4.600,00

Nota: le fasce corrispondono a quelle relative agli importi di borsa di studio definiti annualmente con DGRT che approva gli indirizzi all'Azienda per l'erogazione delle borse di studio e altri benefici

Tabella 3 – Decadenza borsa di studio studenti autonomi

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
DECADENZA BORSA DI STUDIO	IN SEDE	1° fascia	€ 4.800,00
		2° fascia	€ 4.500,00
		3° fascia	€ 4.200,00
	PENDOLARE	1° fascia	€ 4.800,00
		2° fascia	€ 4.500,00
		3° fascia	€ 4.200,00
	FUORI SEDE SENZA ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 2.800,00
		2° fascia	€ 2.480,00
		3° fascia	€ 2.250,00
	FUORI SEDE CON ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 4.800,00
		2° fascia	€ 4.500,00
		3° fascia	€ 4.200,00

Nota: le fasce corrispondono a quelle relative agli importi di borsa di studio definiti annualmente con DGRT che approva gli indirizzi all'Azienda per l'erogazione delle borse di studio e altri benefici

Tabella 4 – Decadenza borsa di studio studentesse S.T.E.M. autonome e studenti autonomi iscritti contemporaneamente a due corsi di studio che rispettano i requisiti di merito previsti dal bando di borsa per entrambi i corsi.

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
DECADENZA BORSA DI STUDIO	IN SEDE	1° fascia	€ 5.000,00
		2° fascia	€ 4.950,00
	PENDOLARE	1° fascia	€ 5.000,00
		2° fascia	€ 4.950,00
	FUORI SEDE SENZA ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 2.900,00
		2° fascia	€ 2.550,00
	FUORI SEDE CON ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 5.000,00
		2° fascia	€ 4.950,00

Nota: le fasce corrispondono a quelle relative agli importi di borsa di studio definiti annualmente con DGRT che approva gli indirizzi all'Azienda per l'erogazione delle borse di studio e altri benefici

Tabella 5 – Decadenza borsa di studio studenti con invalidità non inferiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92.

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
DECADENZA BORSA DI STUDIO	IN SEDE	1° fascia	€ 2.650,00
		2° fascia	€ 2.600,00
	PENDOLARE	1° fascia	€ 3.200,00
		2° fascia	€ 3.000,00
	FUORI SEDE SENZA ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 3.700,00
		2° fascia	€ 3.500,00

	FUORI SEDE CON ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 5.500,00
		2° fascia	€ 5.000,00

Nota: le fasce corrispondono a quelle relative agli importi di borsa di studio definiti annualmente con DGRT che approva gli indirizzi all'Azienda per l'erogazione delle borse di studio e altri benefici

Tabella 6 – Decadenza borsa di studio studenti con riconoscimento di handicap ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92.

ESITI ACCERTAMENTO	TIPOLOGIA STUDENTE	IMPORTO SANZIONE	
DECADENZA BORSA DI STUDIO	IN SEDE	1° fascia	€ 2.100,00
		2° fascia	€ 2.050,00
	PENDOLARE	1° fascia	€ 3.000,00
		2° fascia	€ 2.800,00
	FUORI SEDE SENZA ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 3.200,00
		2° fascia	€ 2.500,00
	FUORI SEDE CON ALLOGGIO O CONTRIBUTO AFFITTO	1° fascia	€ 4.800,00
		2° fascia	€ 3.800,00

Nota: le fasce corrispondono a quelle relative agli importi di borsa di studio definiti annualmente con DGRT che approva gli indirizzi all'Azienda per l'erogazione delle borse di studio e altri benefici

Tabella 7 – Riduzione importo borsa di studio

ESITI ACCERTAMENTO	IMPORTO SANZIONE	
RIDUZIONE IMPORTO BORSA DI STUDIO	IN SEDE	€ 500,00
	PENDOLARE	€ 550,00
	FUORI SEDE	€ 600,00

Tabella 8 – Decadenza altri benefici e contributi

ESITI ACCERTAMENTO	IMPORTO SANZIONE	
DECADENZA TARIFFA RIDOTTA RISTORAZIONE	Triplo della differenza fra la tariffa assegnata (sulla base dell'ISEE presentato) e quella spettante (applicata sulla base dell'ISEE accertato) moltiplicata per il numero di pasti fruiti dall'accoglimento di richiesta della riduzione tariffaria.	
DECADENZA CONTRIBUTO DISABILI	solo importo monetario	€ 500,00
	importo monetario e mensa	€ 800,00
	importo monetario e alloggio	€ 1.000,00
	importo monetario, mensa e alloggio	€ 1.200,00

- In caso di attivazione di nuovi benefici, con apposito Provvedimento del Direttore, saranno stabiliti gli importi delle eventuali sanzioni amministrative da comminare.
- In caso di borsa di studio semestrale l'importo delle sanzioni di cui sopra è dimezzato.
- La sanzione è altresì ridotta nei seguenti casi:
 - riduzione del 50% qualora uno degli indicatori economici (ISEE O ISPE) accertati in sede di verifica abbiano una differenza inferiore o pari a € 2.000,00 rispetto a quelli previsti nel bando;
 - riduzione del 35%, qualora uno degli indicatori economici (ISEE O ISPE) accertati in sede di verifica abbiano una differenza superiore a € 2.000,01 ed inferiore o pari a € 4.000,00 rispetto a quelli previsti nel bando;;
 - riduzione del 15% qualora uno degli indicatori economici (ISEE O ISPE) accertati in sede di verifica abbiano una differenza superiore a € 4.000,01 ed inferiore o pari a € 6.000,00;
- Nel caso in cui i valori ISEE e ISPE accertati determinino più di una riduzione, di cui ai precedenti punti a), b) e c), si applica la minore riduzione tra le due.
- Non si applica nessuna riduzione nel caso in cui almeno uno degli indicatori economici, ISEE o ISPE, accertati in sede di verifica, abbiano una differenza con i limiti ISEE e ISPE fissati nel bando di oltre € 6.000,01.

6. Nel caso in cui la sanzione amministrativa sia disposta nei confronti di più componenti dello stesso nucleo familiare beneficiari della borsa di studio, non si applica alcuna riduzione e l'importo della sanzione intera è ripartito in parti uguali fra gli stessi
7. La sanzione non viene altresì applicata nei seguenti casi:
 - a) in caso di difformità derivanti da un'errata acquisizione diretta, da parte dell'INPS, dei dati di cui al quadro FC8 del modello DSU, dall'Agenzia delle Entrate;
 - b) nei casi di mancata fruizione dei benefici e mancata riscossione della quota monetaria della borsa di studio, fatto salvo l'invio delle comunicazioni previste per legge in caso di riscontrata difformità tra quanto dichiarato e quanto verificato.

Art. 3 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PER NON OTTEMPERANZA ALLA RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE

1. Nel caso in cui lo studente non ottemperi alla formale richiesta di dati o documentazione necessaria per il ricalcolo d'ufficio degli indicatori, si applica la sanzione massima indicata nel precedente articolo 4.

Art. 4 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. Entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, la sanzione può essere pagata in misura ridotta, corrispondente ad un terzo degli importi indicati all' art. 2, unitamente a quanto dovuto per spese postali o di notifica.
2. Il pagamento in misura ridotta, se effettuato entro il termine di cui al comma 1, estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa.
3. Entro il termine per il pagamento in misura ridotta, può essere presentata istanza di rateizzazione dell'importo stesso.

Art. 5 - PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, lo studente può presentare uno scritto difensivo o richiedere di essere ascoltato.
2. Qualora l'interessato, pur avendo presentato uno scritto difensivo, provveda ad effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, non si tiene conto dello scritto difensivo presentato, in quanto il pagamento ha effetto liberatorio.

Art.6 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

1. In caso di mancato pagamento della sanzione nei termini sopra indicati, trascorsi 60 giorni dalla data della notifica del verbale di accertamento, ed entro 120 giorni successivi, esaminati gli eventuali scritti difensivi inoltrati o sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, il Dirigente responsabile dispone l'ingiunzione del pagamento della sanzione nella misura intera secondo quanto previsto all' art.2, unitamente a quanto dovuto per spese postali o di notifica; qualora ne sussistano i presupposti.
2. Il pagamento della somma ingiunta deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data della notifica dell'ingiunzione. Decorso inutilmente tale termine si procederà, tramite l'Agenzia delle Entrate o Riscossione o altro soggetto preposto, all'emissione di cartella esattoriale con conseguente aggravio di spese e la possibilità di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 27 della L. 698/81
3. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione, gli interessati possono richiedere il pagamento rateale della sanzione amministrativa intera.

Art.7 - RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione di cui ai precedenti art. 4 e 6 viene concessa con le modalità di cui all'art. 13 del Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti degli studenti.
2. Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione, con conseguente obbligo di pagamento immediato in un'unica soluzione dell'importo complessivo residuo. In caso di ulteriore inerzia si procede come previsto dal successivo art.9.

Art. 8 - OPPOSIZIONE

1. Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione gli interessati possono presentare ricorso presso l'Autorità indicata nell'ingiunzione medesima.

Art. 9 - COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA

1. L'Azienda, al fine di garantire l'effettività e l'efficacia delle azioni a sostegno del diritto allo studio collabora con il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza al fine di rendere più incisivi i controlli sulle DSU.

Art. 10 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare è fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.